



Data 28/12/2021

Protocollo N° 0604618

Class. 101.01.1

Fasc.

Allegati N° tot. pag. 0

Oggetto: Indicazioni in materia di reclutamento di personale. D.L. 24 dicembre 2021, n. 221 e “Maxiemendamento” del Governo relativo al disegno di legge di bilancio 2022.

Ai Sigg.ri Direttori Generali
delle Aziende UU.LL.SS.SS.
del Veneto

Al Signor Direttore Generale
dell’Azienda Ospedale-Università di
PADOVA

Al Signor Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria
Integrata di
VERONA

Al Signor Direttore Generale
dell’Istituto Oncologico
Veneto

Al Signor Direttore Generale
di Azienda Zero

Si segnala che nella G.U. n. 305 del 24 dicembre 2021 è stato pubblicato il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, ad oggetto: “*Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19*”.

Si evidenzia, in particolare, che l’articolo 16 del predetto decreto, rubricato “*Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza da COVID-19*”, al comma 1 dispone la proroga fino al 31 marzo 2022 delle disposizioni di cui all’allegato A allo stesso decreto. Tra le disposizioni prorogate, si segnalano le seguenti, riguardanti il personale:

- Articolo 2-bis, comma 3, del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

La proroga consente anche nel primo trimestre 2022 di conferire incarichi di lavoro autonomo per le finalità indicate nel comma 1 dell’articolo 2-bis del D.L 18/2020, e in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 165/2001, ai laureati in medicina e chirurgia

Area Sanità e Sociale

Palazzo Molin – S. Polo, 2513 – 30123 Venezia – tel. 041/2793540-3447-3522-3460

e-mail: area.sanitasociale@regione.veneto.it - pec.: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it



abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali e, quindi, anche non in possesso della specializzazione.

- Articolo 12, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

La proroga consente per lo stesso periodo del 2022 il trattenimento in servizio dei dirigenti medici e sanitari, del personale del ruolo sanitario del comparto sanità e degli operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza.

- Articolo 10, commi 2 e 3, del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

La proroga consente fino al 31 marzo 2022 l'utilizzo delle misure in materia di espletamento di procedure concorsuali contenute nelle disposizioni citate.

Con l'occasione si evidenzia anche che il c.d. "Maxiemendamento" del Governo al disegno di legge di bilancio 2022, all'articolo 1, comma 268, stabilisce, tra l'altro, quanto segue:

“Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d'attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza da COVID-19, gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti di spesa consentiti per il personale degli enti medesimi dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, come modificato dal comma 269:

a) verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio, nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono avvalersi, anche per l'anno 2022, delle misure previste dagli articoli 2-bis, limitatamente ai medici specializzandi di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo, e 2-ter, commi 1 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, anche mediante proroga, non oltre il 31 dicembre 2022, degli incarichi conferiti ai sensi delle medesime disposizioni”.

Inoltre il comma 290 dispone che all'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» siano sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022»;

Il successivo comma 295 prevede poi che *“Le disposizioni di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, già prorogate dall'articolo 1, comma 425, lettera a), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono ulteriormente prorogate al 30 giugno 2022, nei limiti di spesa per singola regione e provincia autonoma indicati nell'allegato 7 annesso alla presente legge”.*

Benchè la legge di bilancio 2022 non sia stata ancora approvata dal Parlamento, si ritiene che le disposizioni sopra riportate non possano essere più modificate. Conseguentemente le SS.LL. possono valutare fin d'ora la possibilità di conferire e/o prorogare:

- fino al 31 dicembre 2022, gli incarichi di lavoro autonomo, anche di co.co.co., di durata non superiore a sei mesi rinnovabili, ai medici specializzandi iscritti all'ultimo e penultimo anno

Area Sanità e Sociale

Palazzo Molin – S. Polo, 2513 – 30123 Venezia – tel. 041/2793540-3447-3522-3460

e-mail: area.sanitasociale@regione.veneto.it - pec.: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it



di corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

- fino al 31 dicembre 2022 gli “incarichi individuali a tempo determinato” (in sostanza assunzioni a tempo determinato) di cui all’articolo 2-ter, commi 1 e 2, del D.L.18/2020 a mezzo di procedure semplificate della durata di un anno al personale individuato dall’articolo 2-bis, comma 1, lett. a) dello stesso D.L. 18/2020;
- fino al 31 dicembre 2022 gli incarichi di cui all’art. 2-ter, comma 5, del D.L. 18/2020, alle condizioni ivi previste, per sei mesi ai medici specializzandi iscritti all’ultimo e penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione;
- fino al 30 giugno 2022 gli incarichi di cui all’articolo 4-bis del D.L. 18/2020, per personale da inserire nelle Unità speciali di continuità assistenziale (USCA), a medici titolari o supplenti di continuità assistenziale, a medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale e ai laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti all’ordine di competenza;
- fino al 31 dicembre 2022 gli incarichi di lavoro autonomo, anche di co.co.co., di cui all’articolo 33 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in deroga all’articolo 7 del D.Lgs. 165/2001, nei confronti di professionisti sanitari e di assistenti sociali per le finalità indicate nel comma 1 dello stesso articolo 33, e nei confronti degli psicologi per le finalità indicate nel successivo comma 3.

Né il D.L. 221/2021, né il testo del “Maxiemendamento” prevedono la proroga per l’anno 2022 del comma 5 dell’articolo 2-bis del D.L. 18/2020, che consente di conferire incarichi di lavoro autonomo ai dirigenti medici e veterinari e sanitari, a tutto il personale del ruolo sanitario del comparto e agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza.

Si deve ritenere, peraltro, che, seppure in via del tutto eccezionale, al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza e qualora risulti oggettivamente impossibile disporre assunzioni di personale dipendente o stipulare rapporti di lavoro autonomo con personale non ancora in quiescenza, sia ancora possibile, almeno fino al 31 marzo 2022, ai sensi dell’articolo 3-bis del D.L. 14 gennaio 2021, n. 2, convertito dalla L. 12 marzo 2021, n. 29 e s.m. e i., la stipula di contratti di lavoro autonomo, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2022, con il personale sanitario collocato in quiescenza avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di vecchiaia. Il predetto personale, tuttavia, ai sensi dell’ultimo periodo del citato articolo 3-bis dovrà optare per il mantenimento del trattamento previdenziale già in godimento, ovvero per l'erogazione della retribuzione connessa all'incarico da conferire. Ciò in ragione della circostanza che, allo stato, dal 1° gennaio 2022 verrà meno la norma transitoria contenuta nell’articolo 34, comma 9, del D.L. 73/2021, che consente il cumulo dei due trattamenti per l’anno 2021 in rapporto agli incarichi conferiti ai sensi dell’articolo 2-bis, comma 5, del D.L. 18/2020.

Le misure di reclutamento di cui sopra riconducibili alle previsioni di cui all’articolo 2-bis, comma 1, lett. a) (relativamente ai medici specializzandi), all’articolo 4-bis e all’articolo 12, comma 1, del D.L. 18/2020, e all’articolo 3-bis del D.L. 2/2021, sono attivabili anche senza autorizzazione regionale. L’autorizzazione regionale è invece necessaria per il conferimento o la proroga degli incarichi di cui all’articolo 2-ter, commi 1 e 5 del D.L. 18/2020, nonché degli incarichi di cui all’articolo 33 del D.L. 73/2021.

Area Sanità e Sociale

Palazzo Molin – S. Polo, 2513 – 30123 Venezia – tel. 041/2793540-3447-3522-3460
e-mail: area.sanitasociale@regione.veneto.it - pec.: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Come ovvio le indicazioni contenute nella presente nota non saranno applicabili a fronte di eventuali diverse disposizioni in materia che dovessero essere introdotte dalla legislazione statale.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale
Dr. Luciano Flor
(firmato digitalmente)

copia cartacea composta di 4 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da LUCIANO FLOR, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Sanità e Sociale

Palazzo Molin – S. Polo, 2513 – 30123 Venezia – tel. 041/2793540-3447-3522-3460

e-mail: area.sanitasociale@regione.veneto.it - pec.: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it